

D.D.L. n. S-2085-A

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E PER LA

CONCORRENZA

(VERSIONE ATTUALE)

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti la associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a)* prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- b)* adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
- c)* promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;
- d)* assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- e)* armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
- f)* adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrativo, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità, all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(EMENDAMENTI CHE SI PROPONGONO)

Emendamento n. 1

Alla rubrica dell'art. 71, dopo le parole "*autoservizi pubblici*" e prima delle parole "*non di linea*" inserire la seguente: "*locali*".

Motivazione

L'emendamento si pone lo scopo di definire meglio, sin dalla rubrica, il tipo di servizio che sarà oggetto della delega legislativa e la natura locale dello stesso. La controprova è costituita dal nome atecnico in uso per definire questa tipologia di servizi: Trasporto pubblico locale non di linea – TPL non di linea.

Emendamento n. 2

All'art. 71, comma 1, lett. a), dopo le parole "*autoservizi pubblici*" e prima delle parole "*non di linea*" inserire la seguente: "*locali*";

dopo le parole "*non di linea*" sostituire le parole "*che provvedano*" con le seguenti: "*, con modalità taxi rivolta ad una utenza locale indifferenziata e modalità noleggio con conducente rivolta ad una utenza locale specifica su prenotazione anticipata della prestazione, che provvedano, previo rilascio di specifico titolo autorizzatorio,*"

dopo le parole "*automobilistici, marittimi, lacuali*" e prima di "*e aerei*" inserire le seguenti "*, fluviali, lagunari*".

Motivazione

In linea con la modifica della rubrica di cui all'Emendamento n. 1, si riproduce la definizione di autoservizi pubblici locali non di linea. Inoltre, si individuano le due categorie di servizi che sono ricompresi nella macrocategoria degli autoservizi pubblici locali non linea, distinguendo un servizio ad utenza indifferenziata (il taxi) e un servizio ad utenza specifica su previa prenotazione (il noleggio con conducente). Infine, si ribadisce il necessario controllo amministrativo sul settore attraverso l'emissione di titoli abilitativi nei confronti degli esercenti i due servizi. Infine, si evidenziano anche la funzione complementare e integrativa di questa tipologia di servizi con i trasporti lagunari e fluviali.

Emendamento n. 3

All'art. 71, comma 1, lett. b), sostituire le parole da "*alle nuove forme di mobilità*" sino a "*dei passeggeri e dei conducenti*" con le seguenti: "*di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici e di comunicazione*";

Motivazione

La proposta di modifica si pone lo scopo di rendere più generale – senza riferimenti a tipologie tecnologiche specifiche che potrebbero modificarsi nel corso degli anni (es. APP) – il principio e criterio direttivo

dell'attività legislativa delegata inerente l'adeguamento degli autoservizi pubblici locali non di linea ai moderni standard raggiunti dalla tecnologia e dalle forme di comunicazione.

Emendamento n. 4

All'art. 71, comma 1, lett. c), sostituire la parola "*promuovere*" con la parola "*regolare*"; e all'art. 71, comma 1, lett. d), dopo le parole "*fruizione del servizio garantendo*" e prima delle parole "*una consapevole scelta*" inserire le seguenti: "*la natura locale del servizio,*"; e dopo le parole "*una consapevole scelta nell'offerta*" inserire le seguenti: "*, la disponibilità territoriale dei mezzi, e assicurando, altresì, l'esclusiva natura professionale del servizio stesso*".

Motivazione

La proposta di modifica si pone lo scopo di ribadire la natura locale del servizio come forma di tutela dell'utenza locale che non deve mai risultare scoperta dal servizio in qualsiasi luogo sia essa residente o se ne trovi ad aver bisogno. Inoltre, sempre come forma di tutela dell'utenza si conferma l'esercizio professionale degli autoservizi pubblici locali non di linea e la necessità di una regolazione attiva della concorrenza.

Emendamento n. 5

All'art. 71, comma 1, lett. e), dopo le parole "*quadro della relativa disciplina*" aggiungere le seguenti "*, assicurando che il numero dei titoli abilitativi sia principalmente parametrato alle esigenze di mobilità della comunità locale in relazione alla quale i titoli saranno rilasciati, nonché tenendo conto delle particolarità delle differenze tra il trasporto effettuato su terra e su acqua*"

Motivazione

La proposta di modifica si pone lo scopo di indirizzare alcuni specifici profili della disciplina di dettaglio e principalmente: la parametrizzazione del numero delle autorizzazioni alle esigenze di mobilità locale (ad esempio numero di abitanti e mezzi di linea disponibili); nonché – per le regioni che ne hanno l'esigenza – la necessità di tenere conto delle distinzioni tra territori in cui si svolge il servizio (ad esempio su terra o su acqua).

Emendamento n. 6

All'art. 71, comma 1, lett. f), dopo le parole "*adeguare il sistema sanzionatorio*" e prima di "*demandando la competenza*" aggiungere le seguenti: "*e di evasione contributiva e fiscale*"

Motivazione

La proposta di modifica si pone lo scopo di consentire al Governo, in sede di esercizio della delega, di inserire nella nuova legislazione di settore anche forme di controllo della regolarità contributiva e fiscale degli operatori sempre allo scopo di contrastare fenomeni di abusivismo che si avvantaggino di violazioni della normativa tributaria o di tutela del lavoro e della previdenza sociale.

(VERSIONE CON EVIDENZIAMENTO DELLE MODIFICHE CHE SI PROPONGONO)

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici locali non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti lea associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una disciplina per gli autoservizi locali pubblici non di linea, con modalità taxi rivolta ad una utenza locale indifferenziata e modalità noleggio con conducente rivolta ad una utenza locale specifica su prenotazione anticipata della prestazione, che provveda ~~no~~, previo rilascio di specifico titolo autorizzatorio, al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, fluviali, lagunari e aerei;
- b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici e di comunicazione alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
- c) ~~promuovere~~ regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;
- d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo la natura locale del servizio, una consapevole scelta nell'offerta, la disponibilità territoriale dei mezzi, e assicurando, altresì, l'esclusiva natura professionale del servizio stesso;
- e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali e assicurando che il numero dei titoli abilitativi sia principalmente parametrato alle esigenze di mobilità della comunità locale in relazione alla quale i titoli saranno rilasciati, nonché tenendo conto delle particolarità delle differenze tra il trasporto effettuato su terra e su acqua;
- f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrativo, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo e di evasione contributiva e fiscale, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità, all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(VERSIONE FINALE PROPOSTA)

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici locali non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi locali pubblici non di linea, con modalità taxi rivolta ad una utenza locale indifferenziata e modalità noleggio con conducente rivolta ad una utenza locale specifica su prenotazione anticipata della prestazione, che provvedano, previo rilascio di specifico titolo autorizzatorio, al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, fluviali, lagunari e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni *standard* tecnologici e di comunicazione;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo la natura locale del servizio, una consapevole scelta nell'offerta, la disponibilità territoriale dei mezzi, e assicurando, altresì, l'esclusiva natura professionale del servizio stesso;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali e assicurando che il numero dei titoli abilitativi sia principalmente parametrato alle esigenze di mobilità della comunità locale in relazione alla quale i titoli saranno rilasciati, nonché tenendo conto delle particolarità delle differenze tra il trasporto effettuato su terra e su acqua;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo e di evasione contributiva e fiscale, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità, all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.